

**DETERMINA N. 5/21/DIS**

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE  
DELL'ASSET DENOMINATO WARNERMEDIA DI AT&T, INC. DA PARTE  
DI DISCOVERY, INC.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, anche *“Testo Unico”*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 640/20/CONS (di seguito, anche *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021, allegato A, recante “*Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2019*”;

VISTA la comunicazione dell’11 settembre 2021 (prot. AGCOM n. 0361256 del 13 settembre 2021), integrata in data 18 settembre 2021 (prot. AGCOM n. 0370773) delle società Discovery, Inc. (di seguito, anche “*Gruppo Discovery*”) e Warner Media, LLC. (di seguito, anche “*Gruppo Warner*”), ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione dell’asset denominato “*WarnerMedia di AT&T*”, di proprietà della società AT&T, Inc., da parte di Discovery, Inc.;

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, sono entrambe attive indirettamente, per il tramite di società controllate, Discovery, Inc. nella fornitura di servizi di media audiovisivi e nell’attività di concessionaria pubblicitaria, Warner Media, LLC. nella fornitura di servizi di media audiovisivi e nella produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società acquirente, Discovery, Inc., dalla documentazione in atti, alla data dell’annuncio dell’operazione, risulta essere:

- società di diritto statunitense, *holding* di un gruppo multinazionale costituita in base alla legge dello stato del Delaware (USA), quotata al NASDAQ Stock Exchange, avente sede legale in Park Avenue South 230, New York, 10003, USA (C.F. US 35-2333914);
- attiva nella fornitura di servizi di media e nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi a livello globale, operante attraverso accordi di distribuzione, licenze di contenuti sportivi, vendite di abbonamenti a consumatori (DTC) e *business-to-business*;
- non iscritta al ROC;
- controllante numerose società, delle quali operano nel mercato italiano Discovery Italia S.r.l. che a sua volta controlla interamente All Music S.r.l..

La società Discovery Italia S.r.l., risulta essere:

- società a responsabilità limitata, avente sede legale in Milano (MI), via Uberto Visconti di Modrone 11, c.a.p. 20122, partita IVA/C.F. e iscrizione alla Camera

- di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 04501580965, REA n. MI – 1752196;
- controllata indirettamente, per il tramite di Discovery Holding Company (C.F. US 90-2471174), DNI Group Holdings LLC (C.F. US 90-1021024), DNI Europe Holdings Ltd (C.F. UK 07629045), da Discovery Communications Europe Ltd (C.F. UK 05039068);
  - iscritta al ROC, dal 1° giugno 2011, con il n. 21179, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari e come concessionaria di pubblicità;
  - avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante: Araimo Alessandro (C.F. *omissis* ); Consigliera: Weekes Roanne Lea (C.F. *omissis* );
  - titolare di n. 8 autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre per i seguenti marchi/palinesesti: “DMAX”, Prot. MISE n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/76380 del 22/09/2011; “Food Network”, Prot. MISE n. MISE.U.0050122 del 13/10/2020; “Frisbee”, Prot. MISE n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/32537 del 20/05/2010; “Giallo”, Prot. MISE n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/54869 del 28/06/2011; “HGTV – Home & Garden TV”, Prot. MISE n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/83792 del 05/11/2012; “K2”, Prot. MISE n. MISE.U.0050125 del 13/10/2020; “Motor Trend”, Prot. MISE n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/76378 del 22/09/2011; Prot. MISE n. “Real Time”, D.G.S.C.E.R./DIV.III/44984 del 06/07/2010.

La società All Music S.r.l. risulta essere:

- società a responsabilità limitata, avente sede legale in Milano (MI), via Uberto Visconti di Modrone 11, C.A.P. 20122, partita IVA/C.F. e iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 13110470153, REA n. MI – 1617507;
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante: Araimo Alessandro (C.F. *omissis* ); Consigliera: Weekes Roanne Lea (C.F. *omissis* );
- iscritta al ROC al n. 9595, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari;
- titolare di n. 1 autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre per il marchio/palinesesto “Nove”, Prot. MISE n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/0067358 del 31/10/2017;

3. la società, il cui asset denominato “*WarnerMedia di AT&T*” è oggetto di acquisizione, Warner Media, LLC., dalla documentazione in atti risulta essere, alla data dell’operazione:

- società di diritto statunitense, *holding* di un gruppo multinazionale, attivo, attraverso le sue controllate, nella produzione e distribuzione su scala globale di contenuti audiovisivi;
- non iscritta al ROC;
- interamente controllata da AT&T., Inc.;

- controllante numerose società, delle quali operano nel mercato italiano:  
Fortuna Felix Film S.r.l., società a responsabilità limitata, avente sede legale in Roma (RM), via Giacomo Puccini 6, C.A.P. 00198, partita IVA/C.F. iscrizione alla Camera di Commercio di Roma n. 07711561006, REA n. RM – 1050721, attiva nella fornitura di servizi di produzione televisiva e cinematografica, non iscritta al ROC;

Turner Broadcasting System Italia S.r.l., società a responsabilità limitata, avente sede legale in Roma (RM), via dei Magazzini Generali 18/20, C.A.P. 00154, partita IVA/C.F. e iscrizione alla Camera di Commercio di Roma n. 05823971006, REA n. RM - 927585, attiva nella distribuzione, nel marketing e nella consulenza sui contenuti audiovisivi, non iscritta al ROC;

Warner Bros Entertainment Italia S.r.l., società a responsabilità limitata, avente sede legale in Roma (RM), via Giacomo Puccini 6, C.A.P. 00198, C.F. e iscrizione alla Camera di Commercio di Roma n. 00450490586, REA n. RM - 312784; iscritta al ROC, al n. 24621 in qualità di produttore e distributore di programmi radiotelevisivi;

Turner Broadcasting System Europe Limited, società avente sede legale in Londra, 160 Old Street, Regno Unito, titolare di autorizzazioni alla fornitura di programmi via satellite per i marchi “*Boomerang*” e “*Cartoon Network*” (rispettivamente autorizzati con delibera AGCOM n. 528/16/CONS e n. 529/16/CONS, del 17/11/2016), a sua volta in possesso del 49% delle quote del capitale sociale della società Boing S.p.A. (C.F. 04602790968), società titolare di autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre per i marchi/palinesesti “*Boing*” (Prot. Mise n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/25597 del 06/04/2018), “*Boing Plus*” (Prot. Mise n. D.G.S.C.E.R. /DIV. III/66292 del 05/08/2011) e “*Cartoonito*” (Prot. Mise n. D.G.S.C.E.R./DIV.III/66294 del 05/08/2011);

Warner Bros. Entertainment Nederland B.V., società di diritto olandese, la quale detiene una quota inferiore all’1% del capitale sociale della società Chili S.p.A. (C.F. 07871100967), società attiva, fra l’altro, nella fornitura via internet di servizi di

media audiovisivi non lineari, attraverso una piattaforma proprietaria operante in diversi Paesi;

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione sarà attuata mediante una serie di operazioni sequenziali:

- i.* la società di diritto statunitense AT&T, Inc. trasferirà il *business*, le operazioni e il patrimonio che costituiscono l'“*asset WarnerMedia di AT&T*” (che non include le attività che non sono parte dell'operazione notificata) a una società di nuova costituzione denominata “*Spinco*”;
- ii.* il 17 maggio 2021, Discovery, Inc. e Drake Subsidiary, Inc. (“*Merger Sub*”), una società direttamente e interamente controllata da Discovery, hanno stipulato accordi definitivi con “*Spinco*”, in base ai quali il business, le attività e il patrimonio (con alcune limitate eccezioni) che costituiscono l'“*asset WarnerMedia di AT&T*”, attualmente di proprietà di AT&T, saranno acquisiti da Discovery, Inc. e integrati nelle attività media ed *entertainment* del Gruppo (Discovery Communications LLC, Scripps Networks Interactive, Inc. e le rispettive società controllate);
- iii.* l'operazione si perfezionerà a seguito di fusione di *Merger Sub* in *Spinco*; *Spinco*, società incorporante, continuerà a esistere quale società interamente controllata da Discovery, Inc.; le azioni *Spinco* esistenti (detenute dagli azionisti di AT&T) saranno automaticamente convertite nel diritto a ricevere un numero di azioni di Discovery tale che il numero aggregato di azioni di Discovery emesse ai possessori di azioni di *Spinco* rappresenterà circa il 71% delle azioni in circolazione; gli azionisti esistenti di Discovery possiederanno circa il 29% delle azioni quotate in circolazione (compresi i diritti di voto) di Discovery;
- iv.* AT&T, Inc. e Discovery, Inc. rimarranno società quotate in borsa; si prevede che AT&T non deterrà una quota di Discovery per effetto dell'operazione notificata;

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che l'operazione in esame non determina da parte della società Discovery, Inc., anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo Unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2019, Discovery, Inc. e Warner Media LLC hanno conseguito ricavi nell'ambito del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021 (€ 18,1 miliardi di

euro per l'anno 2019) – rispettivamente pari all' *omissis* e allo *omissis* . Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea determinare da parte di Discovery, Inc., anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. i limiti di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo Unico*, non rilevano per l'operazione notificata;

8. con riguardo al divieto, di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo Unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

#### **DETERMINA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del *Regolamento* adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 30 settembre 2021

**IL DIRETTORE**  
Antonio Provenzano